



Bruxelles, 4.10.2012
COM(2012) 570 final

2012/0275 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto per il trasporto aereo UE/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo in merito a una modifica del relativo allegato

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con l'inserimento del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità nell'accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo¹, è stato instaurato tra l'UE e la Svizzera un regime comune che consente ai vettori aerei di tutti gli Stati membri dell'UE e della Svizzera di prestare servizi aerei su tutto il territorio dell'UE e della Svizzera.

Lo stesso regime è stato instaurato tra gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), per i loro vettori aerei, con l'inserimento del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell'accordo SEE².

Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA³, per i vettori aerei svizzeri e EFTA, con l'inserimento del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz)⁴.

Secondo gli Stati EFTA, tuttavia, tre tipi di servizi aerei continuano a porre problemi nell'ambito dei regimi attuali:

- (i) prestazione, ad opera di un vettore aereo EFTA, di servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa;
- (ii) prestazione, ad opera di un vettore aereo svizzero, di servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA e viceversa;
- (iii) prestazione, ad opera di un vettore aereo dell'UE, di servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA e viceversa.

Per abolire queste restrizioni giuridiche in modo da collegare i mercati del settore aeronautico stabiliti dai tre accordi suddetti occorre concedere ai vettori aerei di uno Stato che non è parte dell'accordo corrispondente lo stesso diritto di prestare servizi aerei di cui godono i vettori aerei di una parte contraente dell'accordo in questione (cioè i vettori aerei EFTA per quanto riguarda l'accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, i vettori aerei svizzeri per quanto riguarda l'accordo SEE e i vettori aerei dell'UE per quanto riguarda la convenzione di Vaduz).

Gli Stati EFTA e la Svizzera propongono pertanto di modificare i tre accordi suddetti nel modo seguente:

- (i) l'accordo Comunità europea-Svizzera sul trasporto aereo deve essere modificato per concedere ai vettori aerei EFTA il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa;

¹ Decisione n. 1/2010 del Comitato misto del 7 aprile 2010 (GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20).

² Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 (GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62).

³ In conformità all'articolo 2, lettera b), dell'accordo SEE, i riferimenti all'"EFTA" vanno intesi come riferimenti all'"EFTA-SEE".

⁴ Decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012, del 22 marzo 2012, che modifica l'appendice dell'allegato Q della convenzione (Trasporto aereo).

- (ii) l'accordo SEE deve essere modificato per concedere ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA e viceversa;
- (iii) la convenzione di Vaduz deve essere modificata per concedere ai vettori aerei dell'UE il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA e viceversa.

Per garantire l'entrata in vigore contemporanea delle decisioni contenenti le modifiche da apportare ai tre accordi occorre collegarle mediante una clausola di reciprocità.

È nell'interesse dell'Unione che un vettore aereo dell'UE possa prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA e viceversa. Le modifiche che si prevede di apportare ai tre accordi creeranno un mercato integrato dei servizi aerei che coprirà l'intero territorio del SEE e della Svizzera, sulla base del regolamento (CE) n. 1008/2008.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli Stati SEE e la Svizzera approvano la presente proposta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposte di modifica dell'allegato all'accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo figurano in allegato al progetto di proposta di decisione del Consiglio.

Tali modifiche consistono nell'adattamento della voce relativa al regolamento (CE) n. 1008/2008 con il quale è aggiunto, alla fine dell'articolo 15 del suddetto regolamento inserito nell'accordo, un nuovo paragrafo che riconosce ai vettori aerei EFTA il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera, e viceversa, alle stesse condizioni applicate ai vettori aerei dell'UE e della Svizzera.

Detto diritto è subordinato alla condizione, da un lato, che l'Unione europea e l'EFTA concedano ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA e viceversa e, dall'altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA concedano ai vettori aerei dell'UE il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA e viceversa.

A tal fine, l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto dipenderà dall'entrata in vigore delle necessarie modifiche dell'accordo SEE e della convenzione di Vaduz.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto per il trasporto aereo UE/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo in merito a una modifica del relativo allegato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità⁵ è stato inserito nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo⁶ con decisione n. 1/2010 del Comitato misto⁷.
- (2) Lo stesso regime è stato instaurato tra tutti gli Stati SEE, per i loro vettori aerei, con l'inserimento del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell'accordo sullo Spazio economico europeo⁸.
- (3) Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l'inserimento del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz)⁹.
- (4) Occorre pertanto modificare l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo per concedere ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa,

⁵ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

⁶ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

⁷ GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20.

⁸ Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011 del 19 luglio 2011 (GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62).

⁹ Decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012 del 22 marzo 2012.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto Unione europea-Svizzera in merito alla modifica proposta dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto UE/Svizzera accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE

del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo,

n. [...] del (...),

recante modifica dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

II COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, in appresso "l'accordo", in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)¹⁰ è stato inserito nell'accordo con decisione n. 1/2010 del Comitato misto¹¹.
- (2) Le parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa.
- (3) Le parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei dell'UE il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA-SEE alla Svizzera e viceversa.
- (4) A tal fine il Comitato misto Unione europea/Svizzera deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di operare da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato dell'accordo,

DECIDE:

¹⁰ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

¹¹ GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20.

Articolo 1

L'allegato dell'accordo è così modificato:

La seguente modifica è inserita alla voce *N. 1008/2008*, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità:

"Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

6. I vettori aerei EFTA-SEE hanno il diritto, alle stesse condizioni dei vettori aerei dell'Unione europea e della Svizzera, di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE alla Svizzera e viceversa. Detto diritto è subordinato alla condizione, da un lato, che l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa e, dall'altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei dell'Unione europea il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

Tutte le limitazioni a questo regime derivanti da accordi bilaterali o multilaterali esistenti che vincolino l'Unione europea, da una parte, e la Svizzera, dall'altra, cessano di avere valore."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore, da un lato, della decisione che modifica l'accordo SEE concedendo ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'UE a uno Stato EFTA-SEE e viceversa o, dall'altro, della decisione che modifica la convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz) concedendo ai vettori aerei dell'UE il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.

Articolo 3

Il capo della delegazione dell'Unione europea notifica l'adozione della presente decisione al presidente del Comitato misto SEE.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Matthew Baldwin

Il capo della delegazione svizzera

Peter Müller